

**Risoluzione n. 142/08 del 21 ottobre 2008
per telefilm “La nuova squadra” trasmesso da Rai 3**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 21 ottobre 2008;

a conclusione del procedimento protocollo n. 170/ 08 riguardante il telefilm “La nuova squadra” trasmesso da Rai 3 il 3 settembre 2008 alle ore 21.03

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento e la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 2 ottobre 2008

rileva che il telefilm, mandato in onda (secondo la scheda video in possesso del comitato e le risultanze in sede istruttoria) privo di segnaletica o di altra specifica segnalazione, contiene immagini violente o ricche di tensione, con braccio umano pieno di buchi e uomo in crisi di astinenza con dialoghi tutt’altro che dissuasivi relativi a droga (21,03- 21,9), uso di cocaina(21,42); minaccia di iniettate cocaina a uomo legato e imbavagliato (22,47), con una scena, verso la fine, (22,56), particolarmente dettagliata e scioccante in cui uno dei principali protagonisti della serie prepara accuratamente una dose di eroina e se la inietta;

che non può valere la giustificazione dell’orario della parte finale, oltre la fascia con particolare protezione, per l’effetto di trascinamento all’ascolto proprio di un programma (telefilm) iniziato alle 21,03 e proseguito, con il secondo episodio alle 21,58, con carattere unitario;

che in ogni caso la valutazione della nocività per i minori e la esigenza di cautele e segnaletica deve riguardare il singolo programma e telefilm una volta iniziato e trasmesso in buona parte in fascia di prima serata;

che la bontà della produzione ed il successo del “serial”, richiamato nelle controdeduzioni dell’emittente valgono tutt’altro che quale esimente di responsabilità, ma la aggravano, perché inducono in errore le famiglie e gli spettatori invogliati alla visione dall’affidamento e dalle qualità di precedenti puntate e che invece si trovano di fronte a scene e trama in concreto prive di esplicita condanna o evidente dissuasione, nonché senza adeguata segnaletica e ponderata valutazione della intrinseca nocività per spettatori minori.

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare agli art. 2.2 comma b e 2.4;

invita, di conseguenza, l’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto, con invito ove lo creda opportuno, a dare eventuali informazioni sulle iniziative intraprese per “una scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice” secondo un impegno richiamato nelle controdeduzioni e sempre affermato dalla emittente

Si ringrazia per una particolare attenzione

p. Il Presidente